

N. R.G. 9730/14

Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Ordinanza art. 1, comma 49, L. 92/12

Il Giudice Unico, dr.ssa Paola Di Lorenzo,
pronunziando a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10.10.14,
letti gli atti e i documenti di causa,

Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it

osserva:

con l'atto introduttivo del presente giudizio, il [redacted] esponeva di aver lavorato alle dipendenze della [redacted] da ultimo con contratto a tempo pieno indeterminato con mansioni di cameriere ed inquadramento al V livello del CCNL Pubblici esercizi e di aver sempre svolto tale attività presso il ristorante della predetta società in Milano sino al 21.5.14 quando veniva licenziato oralmente dal titolare, il [redacted] che il successivo 23/5/14 confermava la volontà espulsiva.

Deduciva poi di aver impugnato il licenziamento in data 23.5.14 con lettera ricevuta da controparte il 29 maggio 2014; che con missiva pervenuta ai propri legali il 13.6.14 - ma non al ricorrente personalmente - gli veniva comunicato di recarsi al lavoro entro il 20/6/14 ore 18.30.

Che in tale data si recava presso il ristorante ma che in assenza del titolare il di lui [redacted] gli ribadiva che non vi era lavoro per lui e che il titolare sarebbe arrivato dopo poco; il ricorrente tuttavia si allontanava e di fatto l'attività lavorativa non veniva ripresa.

Lamentava dunque di essere stato licenziato verbalmente e chiedeva la dichiarazione di nullità del licenziamento con le conseguenze di cui all' art 18 S.lav.

La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO
Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it

Firmato Da: VILLANO ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4df6e - Firmato Da: DI LORENZO PAOLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e5e4f



Rappresentava che in effetti il 21 maggio 2014 vi era stato un diverbio tra il titolare sig [REDACTED] e il ricorrente all'esito del quale [REDACTED] stanti gli stretti rapporti di confidenza e familiarità con il ricorrente (documentati in atti ai doc sub 1) gli aveva detto una frase del seguente tenore "vai via oggi non lavori, levati dalla mia vista, per colpa tua sono stato male tutta la notte, cosa ridi".

Deduciva che il ricorrente il giorno successivo non si era presentato al lavoro mentre era comparso il 23/5 in compagnia di due persone, avanzando richieste economiche che venivano rifiutate.

Si era quindi allontana spontaneamente e il 30.5.14 aveva fatto pervenire una lettera di impugnazione del licenziamento spedita il giorno precedente (doc 3 res).

Parte resistente quindi deduceva di aver proceduto alla revoca del licenziamento orale con missiva del 13.6.14 spedita in tale data all'indirizzo di residenza del ricorrente e anticipata in pari data via fax al suo difensore (doc 4) .

Precedeva che in tale missiva veniva revocato il licenziamento e intimato al ricorrente di riprendere il lavoro entro il 20/6 - ore 18; sosteneva che tuttavia il [REDACTED] dopo aver rilevato tramite il suo legale l'intempestività della revoca, il 20 giugno si era presentato al ristorante ove aveva incontrato il figlio del titolare cui aveva chiesto spiegazioni; quindi, dopo essere rimasto pochi minuti, ancor prima dell'arrivo del titolare se ne era andato e non aveva fatto più ritorno.

A quel punto la resistente aveva provveduto a contestare al ricorrente l'assenza ingiustificata e quindi in data 2.7.14 a comminare il licenziamento disciplinare.

All'udienza odierna le parti discutevano la questione relativa alla tempestività/intempestività della revoca del licenziamento orale e il giudice aveva la decisione.

Il ricorso del [REDACTED] risulta infondato e deve essere respinto.

Va premesso che in questa sede si discute esclusivamente del licenziamento orale del 21.5.14 e della sua revoca, risultando del tutto inconferenti al fine del decidere le vicende successive .

Il ricorrente sostiene di essere stato licenziato oralmente in data 21.5.14 ed ha impugnato il licenziamento il 29.5 con missiva pervenuta al datore di lavoro il successivo 30.5.

Da tale data va computato il termine di 15 giorni che la legge (art 18 comma 10 Stat lav come modificato) concede al datore di lavoro per rivedere la propria decisione e riammettere il lavoratore al lavoro.

Nel caso in esame parte resistente ha esercitato tale facoltà revocando in data 13 giugno 2014 il (pur contestato) licenziamento orale e intimando al dipendente di riprendere il lavoro entro il 20/6/2014 ore 18.30.

Risulta dagli atti - doc 4 res- che la missiva contenente la revoca del licenziamento è stata comunicata al ricorrente, presso la sua residenza di [REDACTED] con lettera



raccomandata a.r. spedita il 13.6.14 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente) e nella stessa data è stata anticipata via fax al suo difensore.

Parte ricorrente contesta la tempestività di tale comunicazione, a suo dire avvenuta oltre il 15^o giorno dall'impugnazione del licenziamento, considerando da un lato invalida la comunicazione al difensore presso il quale il ricorrente non aveva eletto domicilio; dall'altro non ricevuta nei termini la comunicazione inviata al ricorrente personalmente.

Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al termine di sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966, hanno affermato il seguente principio, applicabile a parere di chi scrive anche al caso di specie:

"L'impugnazione del licenziamento... sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, venendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (artt. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti" (Cass., S.U., n. 8830 del 14.4.2010).

Anche nel caso in esame la brevità del termine concesso dalla legge al datore di lavoro per revocare il licenziamento, sempre sul presupposto del presunto interesse del lavoratore alla conservazione del posto, porta a ritenere che occorre tener conto della data in cui è stata posta in essere l'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione (e quindi la spedizione della lettera di revoca tramite raccomandata) e non della data di ricezione della missiva da parte del destinatario.

Ciò si afferma anche in considerazione del fatto che diversamente opinando si porrebbe irragionevolmente a carico del datore di lavoro, soggetto a stretti termini di decadenza, ogni ritardo addebitabile al servizio postale e in quanto tale sottratto ad ogni suo potere di ingerenza e controllo.

Applicando il principio esposto al caso in esame la comunicazione di revoca del licenziamento, spedita il 13 giugno, risulta tempestiva in quanto effettuata nel 14^o giorno a partire dalla comunicazione del 30 maggio 2014 dell'impugnazione del licenziamento.



A seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro "si intende ripristinato senza soluzione di continuità" di tal ch  del tutto infondata risulta la domanda volta a veder dichiarare l'illegittimit  di un licenziamento posto nel nulla dalla successiva iniziativa datoriale.

Per completezza si rammenta che tutte le vicende successive rappresentate dalle parti nei rispettivi atti risultano circostanze esterne al presente giudizio.

Quanto al regolamento delle spese di lite, ad avviso del giudice, la novit  della questione alla base della presente controversia costituisce valida ragione per discostarsi dal principio della soccombenza e dichiararle integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

- Rigetta il ricorso
 - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- Si comunicati.
Milano, 13 ottobre 2014

il Giudice
Paola Di Lorenzo

Avv. Federico Rodolfo Masera
Piazza del Duomo n.20 - 20122 MILANO

Tel. 02.809031 - Fax 02.89092503
masera@brmlex.it - www.brmlex.it

